

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA, LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE, DI CUI ALL'ART. 45 DEL DECRETO LEGISLATIVO 36/2023

Approvato con Deliberazione Comunale della Giunta n. 152 del 30.09.2025





Indice

1 - Procedure di affidamento – Oneri per le attività tecniche.....	3
2 - Destinatari.....	4
3 - Gruppo di lavoro.....	5
4 - Limite soggettivo dell'incentivo.....	6
5 - Esclusione dalla disciplina dell'incentivo.....	6
6 - Centrali di committenza.....	7
7 - Quota del 20 per cento.....	7
8 - Graduazione della misura incentivante e Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro.....	8
9 - Disciplina delle varianti e delle modifiche contrattuali.....	12
10 - Personale partecipante alla ripartizione del fondo.....	13
11 - Individuazione delle figure e dei gruppi di lavoro, distribuzione, ripartizione e liquidazione del fondo	13
12 - Principi in materia di valutazione.....	15
13 - Criteri di riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione.....	16
14 - Informazione e confronto.....	17
15 - Disposizioni finali.....	17

1 - Procedure di affidamento – Oneri per le attività tecniche

Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'art. 45 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (pubblicato nel S.O. n. 12 alla G.U. 31 marzo 2023, n. 77), e si applica nel caso di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture. All'interno del presente regolamento il Codice dei contratti pubblici approvato con D. Lgs. n. 36/2023, è menzionato come "Codice".

Gli oneri per le attività tecniche, relativi alle singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, a carico dei relativi stanziamenti, sono disciplinati dall'art. 45 del Codice e dal presente Regolamento; la disciplina dell'incentivazione è applicabile alle procedure relative a servizi e forniture solo nel caso in cui sia nominato il direttore dell'esecuzione.

La misura complessiva dell'incentivo è costituita da una somma non superiore al 2%, calcolata sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posto a base della procedura di affidamento, IVA esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione, comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione.

L'importo di cui ai commi precedenti, in particolare, è destinato:

- a) ai soggetti che svolgono le attività tecniche di cui all'art. 2, nonché ai loro collaboratori, come individuati ai sensi dell'art. 3, per una quota dell'80%;
- b) alle finalità di cui all'art. 7, per una quota del 20%, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, eventualmente incrementato ai sensi delle successive disposizioni.

Ai fini di cui ai precedenti commi il quadro economico dell'intervento è articolato comprendendo anche le spese tecniche relative all'applicazione degli incentivi di cui all'art. 45 del Codice ed al presente Regolamento.

Con riferimento alle forme di partenariato previste dalla vigente disciplina in materia di contratti pubblici, i relativi incentivi, previamente determinati, sono indicati nella documentazione della procedura di affidamento e posti a carico del soggetto aggiudicatario.

2 - Destinatari

La quota dell'80%, relativa a ciascuna procedura è destinata ad incentivare l'attività dei soggetti, dipendenti dell'ente e di altre pubbliche amministrazioni sulla base di specifiche convenzioni, che svolgono le attività tecniche indicate nell'allegato I.10 al Codice.

In particolare ai sensi dell'allegato I10 del D. Lgs 36/2023 possono essere riconosciute nell'ambito delle procedure espletate le seguenti attività:

- programmazione della spesa per investimenti;
- responsabile unico del progetto;
- collaborazione all'attività del responsabile unico del progetto (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento)
- redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;
- redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
- redazione del progetto esecutivo;
- coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
- verifica del progetto ai fini della sua validazione;
- predisposizione dei documenti di gara;
- direzione dei lavori;
- ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere);
- coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
- direzione dell'esecuzione;
- collaboratori del direttore dell'esecuzione
- coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
- collaudo tecnico-amministrativo;



- regolare esecuzione;
- verifica di conformità;
- collaudo statico (ove necessario)
- coordinamento dei flussi informativi

Dal momento dell'abrogazione e sostituzione dell'allegato I.10 del Codice dei Contratti di cui al d.lgs. 36/2023, è fatto diretto riferimento a quanto previsto dal nuovo allegato che lo sostituisce.

3 - Gruppo di lavoro

In relazione alla propria organizzazione l'Ente individua con apposita determinazione del responsabile del settore competente, la struttura tecnico amministrativa o "gruppo di lavoro" destinatario dell'incentivo riferito a una o più procedure di affidamento, riportando espressamente le attività che dovranno essere svolte dai singoli dipendenti, anche con riguardo alle attività dei collaboratori.

Possono essere destinatari dell'incentivo tecnico anche i dipendenti a tempo determinato compresi nel gruppo di lavoro di cui al comma precedente.

In relazione alle attività/adempimenti a ciascuno assegnati, sono indicati i tempi per provvedere, anche mediante rinvio ai documenti della procedura.

Al fine di valorizzare la professionalità dei dipendenti, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi, laddove possibile, ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di appalto.

Eventuali modifiche alla composizione del gruppo di lavoro possono essere apportate dal soggetto competente, dando conto delle esigenze sopravvenute. Nel relativo provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono state imputate, nonché delle attività trasferite ad altri componenti lo stesso gruppo.

I dipendenti indicati nel provvedimento assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate.



La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta ed al contributo apportato dai dipendenti coinvolti secondo i coefficienti di ripartizione indicati nelle tabelle di cui all'art. 8, nonché motivata in sede di rendiconto nelle apposite schede riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura.

Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-bis del D. Lgs. n. 165/2001. Il soggetto che dispone l'incarico è tenuto ad accertare l'insussistenza delle citate situazioni.

4 - Limite soggettivo dell'incentivo

L'incentivo complessivamente maturato dal dipendente nel corso dell'anno di competenza, a prescindere dalla data di pagamento, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dallo stesso dipendente. Nel caso in cui l'amministrazione adotti i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell'appalto previsti dal Codice, detto limite è aumentato del 15 per cento.

L'incentivo eccedente il limite di cui al precedente comma incrementa le risorse di cui al successivo art. 7.

5 - Esclusione dalla disciplina dell'incentivo

Sono esclusi dall'incentivazione di cui al presente Regolamento:

- gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;
- lavori di importo inferiore a euro 40.000,00;
- gli acquisti di beni e servizi non incentivabili ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e in particolare dall'art. 45 del d.lgs. 36/2023 e relativi allegati, nel rispetto dei presupposti ivi previsti per l'individuazione del direttore dell'esecuzione contrattuale;
- i contratti esclusi dall'applicazione del Codice dei Contratti;
- i lavori in amministrazione diretta (acquisizioni effettuate dalle stazioni appaltanti con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio o eventualmente);



- i lavori e gli acquisti di beni e servizi – indipendentemente dal loro valore – in caso di affidamenti in house (parere ANAC n. 36/2024)

È fatta salva la facoltà dell’Amministrazione di prevedere modalità diverse ed alternative di retribuzione delle attività tecniche svolte dai propri dipendenti con riferimento a specifici e determinati interventi. In particolare, a titolo esemplificativo e in relazione a quanto disposto al periodo precedente del presente comma, l’Amministrazione, con provvedimento di Giunta e con il consenso dei potenziali beneficiari delle relative risorse, si riserva la facoltà di attivare idonee forme di previdenza complementare o di remunerare diversamente le attività di progettazione di lavori.

Nei casi di cui al comma precedente, l’incentivazione di cui al presente Regolamento non si applica, escludendo qualunque sovra incentivazione.

6 - Centrali di committenza

In caso di attività svolta da centrale di committenza, ai dipendenti della stessa è attribuito un incentivo in misura non superiore a quanto previsto dalla convenzione approvata e quanto previsto per le singole procedure dal presente Regolamento, comunque nel rispetto dei limiti massimi di incentivabilità previsti dall’art. 45 del Codice dei Contratti di cui al d.lgs. 36/2023.

La quota è assegnata su richiesta della centrale che indichi le attività incentivabili tra quelle di cui all’art. 2, c. 2.

La quota assegnata alla centrale è portata in detrazione a quella spettante al personale dell’Ente le cui funzioni sono state trasferite alla stessa centrale.

7 - Quota del 20 per cento

La quota di cui all’art. 1 comma 3 lettera b), è incrementata:

- dalla quota parte dell’incentivo eccedente il limite soggettivo del singolo dipendente di cui all’art. 4;
- dalla quota parte dell’incentivo corrispondente a prestazioni non svolte o prive dell’attestazione del dirigente/responsabile ;
- dalla quota parte di prestazioni non svolte dai dipendenti in quanto affidate a personale esterno all’ente.

Le risorse di cui al comma precedente sono destinate, nell'ambito dei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, all'acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione. Rientrano in questo ambito:

- la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
- l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa;
- l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;
- strutture ed impianti tecnologici e/o informatici.

Le risorse di cui al primo comma sono in ogni caso utilizzate, secondo modalità stabilite nei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, per:

- attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi;
- la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;
- la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.

8 - Graduazione della misura incentivante e Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a lavori, sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere è così graduata in ragione della complessità dell'opera da realizzare:

Relativamente ai criteri di ripartizione dell'incentivo, la percentuale massima indicata dall'art. 45 del Codice della misura incentivante e i coefficienti di ripartizione dell'incentivo sarà attribuita ai componenti del gruppo di lavoro sulla base delle seguenti percentuali e complessità del procedimento:

**Lavori Pubblici**

per importi minori di € 2.000.000	2 %
per importi da € 2.000.000 a € 5.382.000	1,9 %
per importi oltre i 5.382.000	1,8 %

complessivo dell'importo posto a base di gara di ciascuna opera o lavoro con la seguente ripartizione:

PER LAVORI ED OPERE						
FASE	1. ATTIVITÀ GENERALE	2. Quota	3. QUOTA COMPLESSIVA FASE	4. ATTIVITÀ SPECIFICA	5. %	
	1 PIANIFICAZIONE	4		Analisi dei fabbisogni programmazione e redazione Programma triennale e annuale Studi e piani economici dei fabbisogni	4	
				Redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali	2	
				Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica	2	
				Redazione del progetto esecutivo	5	
	2 PROGETTAZIONE	16	30	Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione	1	
FASE DELLA PROGRAMMAZIONE PROGETTAZIONE E AFFIDAMENTO						
				Attività di verifica e Validazione del progetto o qualora interventi soggetti a controllo di organismo esterno attuazione procedure di evidenza pubblica per individuazione organismo controllo	6	



	3	FASE DI GARA	10		Predisposizione e controllo degli atti di gara e funzioni di segreteria della Commissione di gara	10
FASE ESECUTIVA	4	FASE ESECUTIVA	35	35	Attività inerenti la fase esecutiva (quali redazione fasi contrattuali, sopralluoghi, accertamenti, predisposizione atti di gestione economica e di liquidazione predisposizione di atti per la gestione dell'appalto e ogni altro atto necessario)	7
					Direzione Lavori	14
					Ufficio di direzione dei lavori (direttore operativo, ispettore di cantiere)	3
					Collaudo /Collaudo amministrativo/Certificato regolare esecuzione/verifica conformità	3
					Coordinatore sicurezza fase esecutiva	5
					Coordinamento dei flussi informativi	3
RUP	5	RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO	35	30	Responsabilità del Procedimento	30
				5	Collaboratori del RUP; quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento	5
		Totali	100			100

Appalti di servizi o forniture

per importi minori di € 500.000	2 %
Per importi tra 500.000 e 2.000.000	1,9 %



Per importi oltre i 2.000.000	1,8%
-------------------------------	------

complessivo dell'importo posto a base di gara di ciascuna opera o lavoro con la seguente ripartizione:

		PER SERVIZI E FORNITURE			
		1. ATTIVITÀ GENERALE	2. Quota	3. ATTIVITÀ SPECIFICA	4. %
FASE	1	PIANIFICAZIONE	5	Analisi dei fabbisogni con relativi atti e redazione Programma Biennale Servizi e Forniture Studi e piani economici dei fabbisogni	5
FASE DELLA PROGRAMMAZIONE PROGETTAZIONE E AFFIDAMENTO	2	FASE DEL PROGETTO	10	Redazione atti(capitolati, disciplinari computi e progetti e ogni atto necessario	6
	3			Attività di verifica e del progetto o degli atti equivalenti per l'affidamento del servizio	4
FASE ESECUTIVA	4	FASE ESECUTIVA	45	Predisposizione e controllo degli atti di gara e funzioni di segreteria o attività di acquisto	10
				Attività inerenti la fase esecutiva (quali redazione fasi contrattuali, sopralluoghi, accertamenti, predisposizione atti di gestione economica e di liquidazione predisposizione di atti e ogni altro atto necessario)	20
				Direzione Esecuzione del Contratto	20
				Verifica di conformità	5
RUP	5	RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO	30	Responsabilità del Procedimento	25
				Collaboratori del RUP; quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento	5
		Totali	100		100

I soggetti destinatari dell'incentivo sono quelli che assumono, in rapporto alla singola attività specifica (di cui alla colonna 3) , la responsabilità diretta e personale del procedimento, sub-procedimento o attività.

I collaboratori tecnici od amministrativi sono coloro che, in rapporto alla singola attività specifica, pur non ricoprendo ruoli di responsabilità diretta o personale (firma di provvedimenti ecc.) svolgono materialmente e/o tecnicamente e/o amministrativamente parte o tutto l'insieme di atti ed attività che caratterizzano l'attività stessa.

Le attività specifiche indicate nelle fasi della ripartizioni dell'incentivo svolte da collaboratori esterni dall'ente non possono essere incentivate.

Ai sensi dell'art. 45 comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui all'articolo 7 del presente regolamento.

L'aliquota di cui al precedente comma destinata ai collaboratori può essere motivatamente ridotta od incrementata da parte del dirigente o del responsabile del servizio, sentito il responsabile dell'attività, sulla base della natura, dell'intensità e della partecipazione attiva del/i collaboratore/i. Anche in questo caso il responsabile dell'attività sarà destinatario della parte residua prevista per l'attività (di cui alla colonna 3) detratta della quota assegnata ai collaboratori.

Nel caso in cui nell'ambito della procedura da affidare non sia prevista l'effettuazione di una o più attività tra quelle indicate in tabella, le percentuali assegnate all'incentivazione delle attività tecniche restanti sono corrispondentemente riparametrate.

9 - Disciplina delle varianti e delle modifiche contrattuali

Le varianti conformi all'art. 120, comma 1, lett. c), del Codice dei Contratti di cui al d.lgs. 36/2023, contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente intervento, sempre che comportino opere aggiuntive e modifiche rispetto all'importo a base della procedura; l'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme rispetto a quelle originarie. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che approva la variante.

10 - Personale partecipante alla ripartizione del fondo

Il presente regolamento si applica ai dipendenti dell'ente, compresi quelli a tempo determinato, che svolgono le funzioni di cui al presente regolamento, nonché a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche che sono utilizzati ai sensi delle previsioni sulla gestione associate (ivi compreso il personale addetto alla centrale di committenza) di cui in particolare agli articoli 30 e seguenti del D.Lgs. n. 267/2000, per le attività di cui al presente regolamento. I destinatari delle incentivazioni sono i dipendenti che partecipano o collaborano alla programmazione, alla verifica preventiva dei progetti ed alla esecuzione dell'opera, della fornitura o del servizio,

Ai fini della ripartizione del fondo, il personale interessato è quello individuato in relazione alla natura dell'appalto di lavoro, servizio o fornitura ed alla funzione che dovrà svolgere nell'ambito del procedimento in rapporto alle attività specifiche indicate nel presente regolamento.

I responsabili dei procedimenti, pur mantenendo le prerogative che la legge loro assegna, fanno riferimento al Responsabile di servizio cui appartengono, se persona diversa, ovvero al dirigente/funzionario apicale perché siano assicurate le risorse umane e strumentali necessarie al perseguitamento degli obiettivi assegnati.

Il RUP provvede a creare le condizioni affinché il processo realizzativo dell'intervento risulti condotto in modo unitario in relazione ai tempi e ai costi preventivati, alla qualità richiesta, alla manutenzione programmata, alla sicurezza e alla salute dei lavorativi ed in conformità a qualsiasi altra disposizione di legge in materia.

Il RUP che violi gli obblighi posti a suo carico dalla legge e dal regolamento o che non svolga i compiti assegnati con la dovuta diligenza è escluso dalla ripartizione dell'incentivo, relativamente all'intervento affidatogli, ed è responsabile dei danni derivati al comune, in conseguenza del suo comportamento, ferme restando le responsabilità disciplinari previste dal vigente ordinamento.

11 - Individuazione delle figure e dei gruppi di lavoro, distribuzione, ripartizione e liquidazione del fondo

Al fine di procedere alle attività di cui al presente regolamento in attuazione del D.Lgs. n. 36/2023, è costituito un Gruppo di Lavoro, formato da personale interno o di altre pubbliche amministrazioni utilizzato dall'ente per lo svolgimento delle attività di cui in precedenza.

I partecipanti alla distribuzione dell'incentivo sono individuati con determinazione del Responsabile del Servizio competente, riportando espressamente le attività che dovranno essere svolte dai singoli dipendenti, i compensi derivanti attribuibili a ciascun dipendente e le tabelle contenenti le percentuali di applicazione dell'incentivo sulla base dei criteri di cui presente regolamento.

Il provvedimento di cui sopra deve essere adottato contestualmente all'approvazione del quadro economico o comunque almeno preliminarmente all'avvio di ogni singola fase dell'intervento.

La formalizzazione dell'incarico con apposito atto costituisce presupposto per la successiva liquidazione dell'incentivo spettante.

La distribuzione del fondo tra le diverse figure professionali di natura tecnica ed amministrativa costituenti il gruppo di lavoro è proposta dal RUP dopo aver accertato la rispondenza tra quanto preordinato e quanto realizzato, nonché il corretto e puntuale svolgimento delle attività assegnate a ciascun dipendente.

L'accertamento delle prestazioni rese da ogni singolo soggetto incaricato è disposto, previa acquisizione di apposita relazione resa dal RUP la quale deve attestare le attività svolte da ciascun dipendente e il rispetto del cronoprogramma.

La suddetta relazione costituisce condizione preliminare alla liquidazione dell'incentivo.

La determina di liquidazione degli incentivi è di competenza del Dirigente/Responsabile del servizio interessato competente alla realizzazione della prestazione che vi provvede sulla scorta delle proposte di liquidazione ricevute dal competente RUP.

Al fine di garantire terzietà ed evitare possibili conflitti di interesse nel caso in cui il Responsabile del servizio fosse oggetto di attività incentivabili, il relativo provvedimento di liquidazione, relativo a tutto il gruppo di lavoro, deve essere adottato dal relativo sostituto per decreto.

La ripartizione tra il personale originariamente individuato, al fine di confermare l'effettivo contributo singolarmente apportato, sarà oggetto di verifica al termine della prestazione resa. Nel solo caso di significativa differenza fra i contributi inizialmente ipotizzati e quelli effettivamente corrisposti dai singoli dipendenti si procederà all'adeguamento della percentuale dell'incentivo.

Gli incentivi maturati a favore dei dipendenti sono liquidati in busta paga ai dipendenti interessati previo accertamento dei presupposti di erogabilità dell'incentivazione.

Gli atti di liquidazione, corredati di tutti gli atti necessari allo svolgimento dell'istruttoria, devono essere trasmessi contestualmente al Servizio Finanziario e al Servizio competente in materia di liquidazione a favore del Personale, i quali procedono alle verifiche di competenza entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione dell'atto di liquidazione. Il termine suddetto si interrompe nell'ipotesi di richieste di integrazioni, chiarimenti e/o modifiche, per riprendere il conteggio dal giorno successivo al rinvio dell'atto al Servizio Finanziario e al Servizio del Personale. Successivamente all'esito positivo di tali verifiche, il Servizio del Personale procede all'inserimento sulle competenze stipendiali della prima mensilità utile.

L'incentivo verrà liquidato nel modo seguente: per le quote relative alla FASE DELLA PROGRAMMAZIONE PROGETTAZIONE E AFFIDAMENTO secondo le quote relative a seguito della aggiudicazione definitiva dell'appalto, per la FASE ESECUTIVA a seguito dell'approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione o nei casi di forniture o servizi a seguito della regolare esecuzione della fornitura o conclusione del servizio. Per i contratti ad esecuzione periodica pluriennale o continuativa, la quota relativa alla FASE ESECUTIVA non liquidata dopo l'aggiudicazione definitiva, sarà ripartita in quote annuali o mensili corrispondenti alla durata del contratto.

Le quote relative alla responsabilità del procedimento verranno liquidate al 50% dopo l'aggiudicazione definitiva dell'appalto e il restante 50% relativo alla fase esecutiva dopo l'approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione o nei casi di forniture o servizi a seguito della regolare esecuzione della fornitura o conclusione del servizio. Per i contratti ad esecuzione pluriennale, la quota relativa alla FASE ESECUTIVA sarà ripartita in quote annuali o mensili corrispondenti alla durata del contratto da liquidare durante la esecuzione del contratto.

12 - Principi in materia di valutazione

L'incentivo è attribuito ad ogni soggetto destinatario secondo le quote indicate nelle tabelle di cui al presente regolamento. Ai fini della attribuzione il soggetto responsabile tiene conto:

- del rispetto dei tempi richiesti per la specifica attività di cui ciascuno è assegnatario;
- della completezza e della conformità dell'attività svolta rispetto a quanto assegnato;



- della competenza e professionalità dimostrate;
- della propensione alla risoluzione dei problemi al fine di assicurare la celerità (tempi) e l'economicità (costi) delle varie fasi del processo, rispetto a quanto preventivato.

L'incentivo è corrisposto per le attività effettivamente svolte anche in caso di mancata realizzazione dell'opera o di mancata acquisizione del servizio o della fornitura.

In ogni caso i dipendenti responsabili delle attività incentivate che violino obblighi posti a loro carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano quanto assegnato con la dovuta diligenza sono esclusi dall'incentivazione.

Nel caso in cui allo stesso soggetto siano assegnate più attività separatamente considerate ai fini dell'incentivo, si sommano le relative percentuali.

13 - Criteri di riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione

L'incentivo può essere ridotto per errori e/o ritardi nella esecuzione per le seguenti motivazioni:

1. Qualora durante le procedure per l'affidamento di lavori si verifichino ritardi imputabili al personale incaricato rispetto alle priorità e scadenze indicate dall'Amministrazione nei propri atti di programmazione;
2. Qualora si verifichino dei ritardi in sede di esecuzione, con esclusione di quelli derivanti dalle cause previste dagli articoli 120 e 121 del Codice, ;
3. Qualora in fase di realizzazione dell'opera non vengano rispettati i costi complessivi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo;
4. Qualora si verifichino dei ritardi in sede di esecuzione dei contratti di servizi e di forniture, danni a cose o a persone, problematiche relative alle modalità di consegna od esecuzione dei servizi o un aumento dei costi complessivamente previsti;

le riduzioni da applicare risultano le seguenti:

TIPOLOGIA INCREMENTO	MISURA DELL'INCREMENTO	RIDUZIONE INCENTIVO
Tempi di esecuzione	Entro il 20% del tempo contrattuale	10%
	Dal 21% al 40% del tempo contrattuale	20%
	Oltre il 40% del tempo contrattuale	30%



Costi di realizzazione	Maggiorazione del 20% dell'importo complessivo del quadro economico	10%
	Dal 21% al 40% dell'importo complessivo del quadro economico	20%
	Oltre il 40% dell'importo complessivo del quadro economico	50%

14 - Informazione e confronto

Il Settore Personale fornisce, con cadenza annuale, informazione scritta alla Rappresentanza Sindacale Unitaria e alle Organizzazioni Sindacali in merito ai compensi di cui al presente regolamento, in forma aggregata o anonima, così come previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 18 luglio 2013, n. 358.

15 - Disposizioni finali

Il presente regolamento si applica a tutte le procedure attivate a seguito della data di entrata in vigore del D.Lgs 36/2023.

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si rinvia alla disciplina applicabile in materia.